

deputato Samoggia « perchè, nella nomina del contabile della Regia scuola di bachicoltura di Padova, non si è tenuto conto dei ventisette anni di servizio lodevolissimo prestato dalla signora maestra Bisson che, ora, con l'apertura del concorso, può essere irremissibilmente scartata, non fosse altro, per ragioni di età ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il posto di segretario presso la Regia stazione bacologica di Padova, istituito in virtù della legge 6 luglio 1912, n. 869, concernente provvedimenti per la produzione e l'industria serica, non poteva conferirsi che per pubblico concorso che fu bandito il 10 aprile prossimo passato e si chiude, per le iscrizioni, il 15 corrente.

« Al detto concorso non può prender parte la signora Elvira Bisson, che dal 1º giugno 1905 copre il posto di assistente della predetta stazione, perchè ha superato il 35º anno di età.

« Il Ministero, però, in considerazione dei lodevoli servizi prestati dalla signora Bisson alla stazione bacologica durante circa 27 anni da che vi è addetta, non ha mancato, come era suo dovere, di richiamare l'attenzione del direttore della stazione stessa sulla opportunità di confermare la signora Bisson nel posto di assistente allo scadere dell'anno di nomina (31 ottobre 1913), considerando ciò come atto di giustizia nei riguardi di chi — per dichiarazione stessa del direttore — ha sempre adempiuto lodevolmente il proprio dovere.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CAPALDO ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Piatti « per sapere se, con una equa interpretazione del regolamento 15 settembre 1907, non intenda limitato al solo anno scolastico 1912-13 il periodo di prova dei professori della scuola tecnica di Castel S. Giovanni, i quali, fino dal 15 ottobre 1905, vennero nominati con concorso che presentava tutte le garanzie della legge del tempo ».

RISPOSTA SCRITTA. — « L'articolo 28 del regolamento 15 settembre 1907, n. 652, al comma 4º, dispone: « Per gli insegnanti... la cui nomina abbia avuto luogo per regolare concorso, il periodo di prova avrà la durata stabilita dall'articolo 22 del presente

regolamento ». E quest'articolo stabilisce che la durata sia di due anni per gli insegnanti che nella scuola pareggiata erano ancora straordinari, di un anno per quelli già promossi ordinari.

« Per gli insegnanti di scuola pareggiata che passino al servizio dello Stato per effetto della conversione della scuola in governativa la durata del periodo di prova è limitata dunque ad un anno solo quando concorrano i seguenti requisiti: 1º che essi siano stati nominati nella scuola pareggiata in seguito a concorso regolare; 2º che siano stati in essa già promossi ordinari.

« Quanto ai professori di cui si interessa l'onorevole interrogante, sussiste solo il secondo requisito, non il primo. Il concorso, infatti, da essi superato nel 1905 per la nomina nella scuola pareggiata poteva allora essere ritenuto conforme alla legge del tempo per una sola ragione, e cioè perchè nessuna norma legislativa o regolamentare prescriveva allora il concorso per l'assunzione di insegnanti nella scuola pareggiata, assunzione che sarebbe potuta avvenire anche per semplice chiamata; e fu anzi per questo che nessuna osservazione fu fatta a suo tempo dal Ministero circa le formalità del concorso medesimo. Quando però si è trattato di riconoscere al concorso una speciale efficacia in base all'articolo 28 del regolamento 1907, n. 652, la necessità di un accurato esame si è imposta, sia per la ragione che tale norma, per sè stessa speciale, deve essere intesa ristrettivamente e quindi applicarsi solo quando risulti che si tratta di un vero concorso, e nella forma e nella sostanza, sia perchè il citato articolo esplicitamente richiede che il concorso sia stato regolare.

« Ed a tale proposito è opportuno ricordare che per accertare la regolarità di simili concorsi si sono già da tempo stabiliti dal Ministero con la Corte dei conti i seguenti criteri, riconosciuti giusti ed applicati costantemente dalla sezione per le scuole medie della Giunta del Consiglio superiore per la pubblica istruzione: a) che il concorso sia stato bandito per singole cattedre o per gruppi di cattedre omogenee; b) che la Commissione giudicatrice del concorso fosse tecnica, presentasse cioè requisiti di coltura specifica che possano affidare circa la giustezza delle sue designazioni.

« A nessuno di questi criteri è stato ispirato il concorso del 1905. Esso infatti fu unico non solo per la direzione e per tutte le